

# VICENZAAttiva

associazione di promozione sociale

## STATUTO

### Art. 1 DENOMINAZIONE e NATURA.

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione denominata "VICENZAAttiva". Essa non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.

### Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Vicenza, Contrà Pescherie Vecchie 19. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

### Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) L'associazione VICENZAAttiva ha per scopo la diffusione, in chiave locale e globale, della democrazia partecipativa, intesa come metodo politico volto a realizzare la migliore partecipazione delle persone, singole o associate, alla cura dei "beni comuni" ispirata ai principi di protezione dei diritti umani e di tutela ambientale, perseguendo ovunque sia possibile la collaborazione con la amministrazione pubblica in coerenza con il principio di sussidiarietà.
- b) L'associazione, pertanto, con ogni mezzo idoneo, si prefigge:
- I. di promuovere l'interazione delle persone e dei gruppi in cui esse sono organizzate al fine di realizzare, anche in via autonoma, attività di interesse generale, inteso come ciò che orienta alla cura virtuosa dei beni comuni della collettività, ovverosia, a titolo esemplificativo, alla protezione dell'ambiente e dei diritti umani, alla promozione della pace, della fiducia nei rapporti sociali e della buona amministrazione pubblica;
  - II. di promuovere la partecipazione ai processi decisionali pubblici da parte dei soggetti portatori di interesse;
  - III. di sensibilizzare la pubblica amministrazione all'adozione di politiche che realizzino sistemi democratici partecipativi;
  - IV. di favorire l'uso di metodi partecipativi e democratici;
  - V. di intraprendere azioni specifiche di concreta tutela degli interessi diffusi e collettivi in coerenza con gli obiettivi sopra richiamati, avvalendosi di ogni mezzo legale, inclusa l'azione in sede giurisdizionale;
  - VI. di sviluppare, in coerenza con le finalità sociali, relazioni collaborative con organismi pubblici e privati, sia definendo con essi intese specifiche, sia partecipando ad iniziative da essi promosse.
- c) Limiti.-
- I. Le iniziative promosse dall'associazione devono ispirarsi al rispetto dei principi del diritto definito dalla Costituzione italiana e dal contesto giuridico della cittadinanza europea e del diritto internazionale; in particolare, esse devono essere informate ai principi di solidarietà, uguaglianza e non discriminazione (art.2, art. 3, 1° e 2° comma, della Costituzione italiana).
  - II. Sono escluse dall'oggetto sociale iniziative che mirino a sostituire la pubblica amministrazione nella emanazione di atti precettivi, concessioni, autorizzazioni, provvedimenti ablatori e sanzioni amministrative.
  - III. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

### Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi, accettino gli articoli dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, su domanda scritta del richiedente, nella quale egli dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

I soci si distinguono in due categorie:

- **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione o aderiscono ad essa nel termine allo scopo fissato dall'assemblea costituente; essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dalla comunicazione di iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di intese con i responsabili dell'associazione o per autorizzazione del comitato direttivo. L'associazione può, in casi di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

## **Art. 5 DIRITTI DEI SOCI**

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

## **Art. 6 DOVERI DEI SOCI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, e onoreranno puntualmente il versamento della quota sociale nei termini fissati dagli organi competenti.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti all'associazione e all'esterno di essa deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche condivise.

## **Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'associazione, con effetto dal ricevimento della stessa.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e deve essergli comunicata per iscritto, con le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione; essa sarà ratificata dall'assemblea dei soci nel corso della prima riunione utile.

I soci receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, nemmeno parzialmente, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

## **Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **Art. 9 L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e da quelli effettivi; essa è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci con preavviso di giorni venti mediante:

- a) un avviso affisso nei locali della Sede e pubblicato sul sito web dell'associazione e/o una comunicazione per posta elettronica o equipollente;
  - b) altre eventuali modalità previste dal regolamento interno.
- L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un quinto dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, con un minimo di due. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

### **L'assemblea ordinaria**

- a) elegge il Presidente
- b) elegge il Comitato Direttivo, fissando di volta in volta il numero dei suoi componenti;
- c) approva il bilancio consuntivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- f) approva il programma annuale dell'associazione
- g) fuori dal caso dell'assemblea annuale, delibera su questioni di particolare interesse ed urgenza, venendo allo scopo tempestivamente convocata a seconda delle esigenze connesse con l'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci presenti e di quelli rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

### **L'assemblea straordinaria**

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'associazione col voto favorevole di 3/4 dei soci
- c) ne devolve il patrimonio col voto favorevole a maggioranza semplice dei presenti.

## **Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da un numero minimo di tre membri e da un numero massimo di dieci.

La convocazione del Comitato direttivo può essere decisa dal Presidente o da almeno tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

### **Il Comitato direttivo:**

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci, salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente , che viene eletto direttamente dall'assemblea generale, il Vice Presidente e il Tesoriere, che vengono eletti dall'ambito del Comitato direttivo stesso.

#### **Art. 11 IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

#### **Art. 12 I MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
- da iniziative promozionali
- da sovvenzioni previste dalla legge.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti fra i soci, nemmeno indirettamente.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con le finalità del presente statuto potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione.

#### **Art. 13 BILANCIO**

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### **Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di associazioni di promozione sociale o fondazioni con scopi affini a quelli descritti nel presente statuto.

#### **Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.